



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0673-152-2019	Data/Ora Ricezione 05 Settembre 2019 14:57:06	MTA
---	---	-----

Societa' : Italiaonline S.p.A.
Identificativo : 122288
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALIAONLINEN04 - MARZULLI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Settembre 2019 14:57:06
Data/Ora Inizio : 05 Settembre 2019 14:57:07
Diffusione presunta
Oggetto : ITALIAONLINE: Comunicato Stampa

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

- **Ricorso al T.A.R. del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Italiaonline / Respinta dal Presidente del T.A.R. l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Italiaonline**
- **Aggiornamento contenziosi**

Assago (MI), 5 settembre 2019 - Italiaonline comunica che in data 2 settembre 2019 le è stato notificato, in qualità di soggetto controinteressato, il ricorso (il "**Ricorso**") depositato in pari data dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Italiaonline presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la CONSOB, per l'annullamento della Delibera dell'autorità n. 21006 del 18 luglio 2019.

In data 4 settembre 2019 il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche presentata con il Ricorso, rimandando all'8 ottobre 2019 la trattazione in sede camerale.

Con tale delibera l'Autorità aveva approvato il documento d'offerta inerente alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie promosse, ai sensi degli articoli 102 e ss. del d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), da Sunrise Investments S.p.A. ("**Offerente**") sia sulle azioni ordinarie che sulle azioni di risparmio emesse da Italiaonline S.p.A. ("**OPA**").

Il Ricorso ha ad oggetto la parte di delibera riguardante l'offerta pubblica di acquisto sulle sole azioni di risparmio e segue a un esposto presentato alla CONSOB dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in data 20 agosto 2019, invero mai notificato a Italiaonline S.p.A. (l'"**Esposto**").

Con tale Esposto il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio denunciava alla Consob la presunta insufficienza delle informazioni fornite dall'Offerente nel documento d'OPA, chiedeva la conseguente integrazione del documento e una proroga del periodo d'OPA.

Tali medesime doglianze sono state presentate al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio tramite il Ricorso, con il quale il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, tra l'altro, lamentava:

- A)** l'insufficienza delle informazioni fornite nel documento d'OPA e in particolare l'assenza della descrizione dei due contenziosi incardinati contro Italiaonline dallo stesso Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio nel luglio 2017 (*cf*r bilancio 2018 e relazione semestrale 2019 di Italiaonline) e, con nuovo atto di citazione, nell'agosto 2019;
- B)** la mancanza di informazioni e dati utilizzati per la determinazione del prezzo eventuale di recesso;
- C)** la mancata risposta da parte di Italiaonline di "*una serie di fondamentali domande all'offerente*", richiamando sia le richieste rivolte alla Società dal Rappresentante medesimo sia i rilievi indirizzati da altro 'azionista di risparmio alla Società e al Collegio Sindacale.

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche avendo

"ritenuto ad una prima e sommaria deliberazione proprie della presente fase, che il ricorso non sia sorretto da sufficiente *fumus boni iuris*, poiché la comunicazione con cui è stata manifestata l'intenzione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto in epigrafe indicata risulta corredata degli elementi informativi previsti dall'art. 37, comma 1, del "regolamento emittenti", e la documentazione trasmessa dall'offerente con note del 03.07.2019 e 16.07.2019 sembra idonea a consentire ai destinatari di pervenire ad un

fondato giudizio sull'offerta, sicché non è possibile sostenere che la Consob abbia posto in essere una violazione degli obblighi di vigilanza ed esatta informativa del mercato, stabiliti dalla vigente normativa". Nel respingere l'istanza di misure cautelari monocratiche il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha fissato la camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 per la trattazione collegiale.

Con l'occasione, si riportano di seguito alcune considerazioni sui descritti punti del Ricorso che direttamente riguardano Italiaonline:

A) Ai sensi della normativa applicabile, il documento informativo d'OPA deve fornire le informazioni rilevanti per il mercato, incluse quelle relative ai contenziosi.

A tale riguardo, come già comunicato al mercato con proprio comunicato ex art. 103 del TUF pubblicato in data 25 luglio 2019, Italiaonline ribadisce che, allo stato, non esistono contenziosi tali da determinare il rischio di un significativo pregiudizio economico-patrimoniale per Italiaonline S.p.A.

Italiaonline peraltro ritiene di aver sempre rappresentato sia nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 indicato nel Paragrafo L.2 del Documento di Offerta sia nella relazione semestrale 2019 - e continuerà a rappresentare - in linea con i principi contabili applicabili e le norme nonché i regolamenti a tutela del mercato, tutte le informazioni relative a contenziosi rilevanti che vedano coinvolta la stessa società.

Fermo restando quanto precede, anche a seguito della richiesta di integrazione dell'informativa oggetto dell'Esposto e del Ricorso, in merito ai giudizi promossi dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio si desidera precisare quanto segue:

- (i) con riferimento al contenzioso instaurato con atto di citazione del 25 luglio 2017 (R.G. 38940/2017, GI dr.ssa Marconi), si ribadisce quanto rappresentato a pag. 68 del bilancio al 31 dicembre 2018 e a pag. 61 della relazione semestrale di Italiaonline al 30 giugno 2019 e, pertanto, lo studio legale che assiste la Società ritiene che il rischio di accoglimento delle domande di controparte non debba ritenersi probabile, ma solo in astratto possibile.
- (ii) con riferimento al contenzioso instaurato con atto di citazione del 1° agosto 2019 (e quindi in pari data rispetto all'approvazione e pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019) il Rappresentante Comune ha presentato due distinte domande:
 - (1) di accertamento da parte del giudice del valore nominale delle azioni di risparmio in misura pari ad Euro 600,00 ciascuna; e
 - (2) di condanna della società al risarcimento del danno che sarebbe stato determinato per avere gli amministratori *"indotto l'assemblea straordinaria ... a deliberare che ... le azioni ordinarie e di risparmio emesse da Italiaonline avessero valori contabili (o nominali impliciti) diversi fra loro"*.

Quanto alla domanda di accertamento *sub* (1), nonostante la società con propria delibera (mai impugnata) abbia stabilito (art. 5 primo comma dello statuto) che le azioni ordinarie e di risparmio della società siano "prive di indicazione del valore nominale", controparte sostiene che le azioni di risparmio avrebbero un valore nominale di Euro 600,00 contro un valore nominale di Euro 0,1387 delle azioni ordinarie, confondendo il valore di Euro 600,00 indicato in statuto come valore delle azioni solo in caso di scioglimento della Società con il loro valore nominale implicito.

Quanto alla domanda risarcitoria *sub* (2) controparte sostiene che, laddove non si dovesse seguire il principio per cui le azioni devono avere uguale valore, *"la società dovrebbe rispondere nei confronti degli azionisti di risparmio per i danni ad essi causati per le comunicazioni del tutto oscure loro effettuate dagli*

amministratori in relazione al valore nominale (per quanto implicito) delle azioni di risparmio". Non si comprende con quali atti gli amministratori, mediante una pretesa "oscurità" delle loro comunicazioni, avrebbero "indotto" l'assemblea ad assumere la contestata delibera né perché, nel caso, la società debba risponderne.

Sulla base delle indicazioni del legale esterno interpellato dalla Società, di natura preliminare in relazione a quest'ultimo contenzioso e salva l'alea connaturata ad ogni procedimento giudiziario, la stessa ritiene che vi siano ragionevoli probabilità di ottenere il rigetto di entrambe le domande.

B) Parimenti non si comprende il fondamento della domanda del Rappresentante degli Azionisti di Risparmio che asserisce la mancanza di informazioni e dati utilizzati per la determinazione del prezzo eventuale di recesso. Infatti, le informazioni e i dati utilizzati per la determinazione del prezzo di recesso sono stati comunicati al mercato nel rispetto della normativa applicabile.

Come indicato al Paragrafo A.6.4 del documento d'OPA (https://www.italiaonline.it/wp-content/uploads/2019/07/06_Sunrise-Documento-di-Offerta_LOGO-1.pdf), gli azionisti di risparmio che non concorressero all'adozione della delibera di Conversione Obbligatoria avrebbero comunque diritto ad esercitare il recesso e riceverebbero ad esito del procedimento di liquidazione previsto ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile un importo di Euro 498,00 per ciascuna azione di risparmio posseduta e oggetto di recesso.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile *"Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso."*

Nella relazione pubblicata ai sensi di legge dal Consiglio di Amministrazione sul sito internet della Società (<https://www.italiaonline.it/wp-content/uploads/2019/07/Relazione-illustrativa-con-allegato.pdf>), il Consiglio illustra in dettaglio sia i criteri di calcolo del prezzo di recesso, in applicazione dell'articolo 2437-ter del Codice Civile, sia le modalità di esercizio.

C) In data 19 agosto 2019 un azionista di risparmio di Italiaonline aveva rivolto alla Società e al suo Collegio Sindacale alcuni rilievi con cui lamentava di non aver ricevuto risposte a *"domande assembleari"* e a richieste di chiarimento sui termini dell'OPA.

Italiaonline ritiene opportuno riportare in questa sede il contenuto delle risposte ai predetti rilievi già fornite a tale azionista di risparmio in data 3 settembre 2019.

Con riferimento alle domande poste dagli azionisti di risparmio cui il predetto azionista di risparmio lamentava l'assenza di risposte, si coglie l'occasione per ribadire, anche in questa sede e in linea con quanto già anticipato al rappresentante comune Dott.ssa Stella D'Atri, come tali domande fossero, invero, da destinarsi all'Offerente e non a Italiaonline che è e resta la società oggetto dell'OPA e non il soggetto proponente.

Peraltro l'Offerente, secondo la migliore prassi, ha attivato un numero verde (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nel documento OPA) cui tutti gli azionisti oblati (ordinari e di risparmio) possono rivolgersi per chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito all'OPA stessa.

Quanto, invece, a ulteriori e diverse domande afferenti, principalmente, alla conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, si ribadisce come, in aggiunta a quanto già illustrato dall'Offerente nelle Sezioni



A.6.4, A.6.5, A.10, G.2.1, G.2.7 del documento d'OPA, nel corso dell'assemblea speciale del 2 ottobre p.v (unica assemblea degli azionisti di risparmio legittimamente convocata per deliberare in merito alla suddetta conversione), rappresentanti della Società saranno a completa disposizione degli azionisti di risparmio per fornire ogni chiarimento fosse necessario in un consono e franco dibattito e confronto assembleare, come previsto dalla legge.

Infine si rimanda alla documentazione pubblicata ai sensi di legge sul sito internet della Società (<https://www.italiaonline.it/assemblee-azionisti/assemblea-degli-azionisti-risparmio-italiaonline-2-ottobre-2019/>) che include ogni necessaria informazione sui termini della proposta conversione obbligatoria.

ITALIAONLINE

Italiaonline - società quotata sul MTA di Borsa Italiana - è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 3,2 milioni da smartphone, ed una market reach del 63%** . Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L'obiettivo strategico dell'azienda è consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull'intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza on line al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud.

Fanno oggi parte di Italiaonline i portali **Libero**, **Virgilio** e **superEva**, i servizi per imprese e cittadini **Pagine Gialle**, **Pagine Bianche** e **Tuttocittà**, la concessionaria di pubblicità online **IOL Advertising** e 55 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che costituiscono, con circa 700 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.

* Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs dicembre 2018. ** Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen dicembre 2018
ISIN code: IT0005187940 - MTA:IOL

Contatti:

Investor Relations Italiaonline

Chiara Locati

chiara.locati@italiaonline.it

Tel. +39.349.8636553

Affari societari Italiaonline

ufficio.societario@italiaonline.it

Media Relations Italiaonline

Image Building

Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Sofia Macchi

italiaonline@imagebuilding.it

Tel. +39.02.89011300

Fine Comunicato n.0673-152

Numero di Pagine: 6